CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1

Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali

La legge 4 dicembre 1993, n. 491, e' abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' soppresso. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Versione in vigore dal 5 giugno 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
Estremi	Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-143-1997/art-1-conferimento-delle-funzioni-amministrative-alle-regioni-ed-agli-enti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it